

Esecuzione anticipata del contratto: l'importanza delle esternazioni delle motivazioni

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/02/2025

Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), l'esecuzione anticipata del contratto può essere disposta dalla stazione appaltante dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni.

L'esecuzione in via d'urgenza, a sua volta, può essere disposta dalla stazione appaltante quando, secondo quanto dispone il comma 9 del precitato art. 17, *"ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*.

La verifica della sussistenza di tali presupposti va fatta ex post e in concreto, caso per caso, in relazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale potere.

Come ricordato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 11 febbraio 2025, n. 128, è nell'ambito del provvedimento con il quale la stazione appaltante attiva l'esecuzione anticipata ovvero in via d'urgenza del contratto che debbano essere esternate le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'una o l'altra, senza che si possa ovviamente far riferimento al fatto che ex ante e in astratto il bando ha previsto tale possibilità.

Resta poi fermo che l'urgenza non deve essere provocata dalla stazione appaltante che ha tardato a bandire la gara o la ha protratta fino ad arrivare in prossimità della data di espletamento delle prove di ammissione, così da elidere la possibilità di una tutela cautelare o financo caducatoria dell'interesse del concorrente non aggiudicatario.